

Art.9

La presente Convenzione impegna l'Associazione dalla data della sottoscrizione, mentre ha effetto per il Dipartimento dopo la registrazione dagli organi di controllo del decreto di approvazione della convenzione stessa.

Art.10

Tutte le persone impiegate dall'Associazione nelle attività previste dalla presente convenzione sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona fisica e giuridica, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti ed oggetti di cui siano venuti a conoscenza o che siano resi noti in ragione del presente contratto.

L'Associazione dà garanzia che il personale sia a conoscenza degli obblighi di riservatezza e che vi si conformi.

Art.11

Le spese di bollo e registrazione, in caso d'uso, sono a carico dell'Associazione.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o validità della convenzione, o comunque connessa o dipendente, è competente il Foro di Roma.

La presente Convenzione si compone di 11 articoli.

Roma, li _____

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali

Il Direttore Generale del Volontariato, associazionismo Sociale e Politiche Giovanili

(dr _____)

Per l'Associazione

Il legale rappresentante legale

(dr _____)

Sono espressamente approvati, ai sensi dell'art. 1341, co.2, c.c., gli artt. 7, 8 e 11 della presente Convenzione.